Anno 1873. — Roma - Martedì, 1° Luglio — Num. 180.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE UFFICIALE

Il N. 1423 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5° dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione di estradizione fra l'Italia e il Perù firmata a Lima il 21 agosto 1870, le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 22 marzo 1873.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Perù, e dai rispettivi Plenipotenziarii sottoscritta in Lima addì ventuno di agosto del corrente anno mille ottocento settanta,

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica del Perù,

Desiderando assicurare la repressione dei delitti commessi nei rispettivi loro territorii, i cui autori o complici vorrebbero sfuggire al rigore delle leggi col ricoverarsi da un paese all'altro, han risoluto conchiudere una Convenzione di estradizione,

Ed hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziarii, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia, il cavaliere Ippolito Garrou, Suo Incaricato d'Affari e Console Generale in Lima, e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica del Perù, il dottore Don Mariano Dorado, ex-Ministro delle Relazioni Esteriori;

I quali, dopo avere presentato i loro pieni poteri, e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

Art. 1. Il Governo Italiano ed il Governo Peruviano si obbligano a consegnarsi reciprocamente gli individui che, sia come autori o come complici, siano stati condannati o inquisiti per alcuno dei crimini o delitti indicati nell'articolo seguente, commessi sul territorio di uno degli Stati contrattanti, e si fossero rifugiati sul territorio dell'altro.

Art. 2. L'estradizione dovrà solamente essere concessa per le infrazioni delle leggi penali che vengono indicate in appresso:

1. Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento ed ogni omicidio che, in conformità delle leggi del paese ove fu commesso il delitto, sia passibile della pena di morte;

2. Bigamia, ratto, stupro violento;

3. Sottrazione, occultamento, soppressione di infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

4. Incendio;

5. Associazione di malfattori, estorsione violenta, furto qualificato e maltrattamenti, e furti sulle strade pubbliche, siano o no ferree;

6. Falsificazione o alterazione di monete, introduzione e smercio fraudolento di falsa moneta, falsificazione di certificati o obbligazioni dello Stato, di biglietti di Banco e di qualsiasi altro titolo o documento di credito pubblico, emissione ed uso di questi titoli;

Falsificazione di sigilli, punzoni, francobolli postali e timbri di contribuzioni dello Stato, ed uso di questi oggetti falsificati;

Falsificazione di decreti, di scritture pubbliche, di documenti autentici e di titoli di commercio o di Banco, ed uso di tali documenti e scritture falsificate;

7. Falsa testimonianza, falsa perizia ed accusazione calunniosa, giudiziariamente provata;

8. Defraudazione degli interessi fiscali, sottrazione o malversazione, commesse da impiegati o depositari pubblici;

9. Bancarotta fraudolenta o partecipazione alla stessa;

10. Baratteria fraudolenta;

11. Sedizione a bordo di un bastimento, quando le persone che compongono l'equipaggio si fossero fraudolentemente o con violenza impadronite del bastimento medesimo, o lo avessero consegnato a pirati;

12. Danni causati volontariamente alle ferrovie e telegrafi, o per effetto di espulsione di mina o macchina a vapore, semprechè, conformemente alle leggi dei rispettivi paesi, gli autori di cotali danni siano passibili di pena corporale afflittiva;

13. Pirateria.

Art. 3. La estradizione non sarà mai accordata per delitto politico. L'individuo che sarà consegnato per altre infrazioni alle leggi penali, non potrà in niun caso essere giudicato, nè condannato, per crimini o delitti politici commessi anteriormente, nè per qualsivoglia fatto relativo a crimini o delitti di questa natura.

L'individuo medesimo non potrà essere processato, nè condannato, per qualsivoglia altra infrazione anteriore alla estradizione, quantunque sia di quelle comprese nell'articolo II della presente Convenzione, a meno che, dopo di essere stato punito ovvero assolto del delitto che motivò la sua estradizione, rimanga volontariamente nello stesso paese per più di tre mesi, o che, avendolo abbandonato nel detto termine, ritorni in esso paese per sua volontà.

Art. 4. La estradizione non potrà concedersi se è trascorso il termine di prescrizione, fissato dalle leggi del paese in cui si trova il rifugiato, per accusare o per eseguire la sentenza

Art. 5. In nessun caso e per nessun motivo le Alte Parti contraenti potranno essere tenute a consegnare i loro proprii connazionali.

Se, in conformità delle leggi vigenti nello Stato al quale appartiene il colpevole, debba questi essere sottoposto a procedimento penale per infrazione commessa nell'altro Stato, il Governo di quest'ultimo dovrà comunicare gli atti d'istruzione, i documenti e le informazioni rispettive, consegnare gli oggetti che costituiscono il corpo del delitto, e procurare ogni altro schiarimento o genere di prove che fossero necessarie per la pronta spedizione del giudizio e la punizione del delinquente.

Art. 6. Se l'imputato o condannato fosse straniero ai due Stati contraenti, il Governo che deve accordare la estradizione informerà il paese, al quale il colpevole appartiene, della dimanda interposta; e se quest'ultimo il Governo lo reclamerà per proprio conto per farlo giudicare da suoi tribunali, quello a cui si fosse fatta la domanda di estradizione potrà, a sua scelta, consegnarlo allo Stato nel cui territorio fu commesso il crimine, o a quello cui appartiene il reo.

Se l'imputato o condannato di cui, in forza della presente Convenzione, si chiede l'estradizione ad una delle Parti contraenti fosse allo stesso modo reclamato da altro o altri Governi simultaneamente per crimini o delitti commessi nei rispettivi loro territorii dall'individuo medesimo, sarà di preferenza consegnato al Governo nel cui territorio fu commesso il delitto più grave, ed, ove i delitti avessero la medesima gravità, a quello la cui domanda sarà di data anteriore, e se fossero eguali le date delle domande sarà preferita la nazione a cui appartiene il reo.

Art. 7. Se l'individuo reclamato è accusato o condannato, nel paese in cui è rifugiato, per un crimine o delitto commesso in questo stesso paese, la sua estradizione potrà essere differita sino a che sia stato assolto da una sentenza definitiva, o che abbia scontato la condanna impostagli nel paese ove si trova rifugiato.

Art. 8. Le obbligazioni private che per contratti od altro motivo possa avere la persona, contro cui si chiede l'estradizione, non impediranno in verun caso che questa si verifichi, ed i diritti che chiunque abbia contro l'accusato, rimarranno a salvo perchè li faccia valere innanzi dell'autorità giudiziaria competente.

Art. 9. La estradizione sarà accordata in virtù della domanda fatta da uno dei due Governi all'altro in via diplomatica, e con la produzione di una sentenza di condanna, di un mandato di cattura, o di ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale si dovrà indicare del pari la natura e la gravità dei fatti imputati, nonchè la disposizione di legge penale applicabile al caso.

I documenti con cui si accompagna la domanda di estradizione saranno rilasciati in originale o in copia certificata, debitamente autorizzata dal tribunale o autorità competente.

Si accompagneranno in pari tempo, se ciò sarà possibile, i connotati dell'individuo reclamato, o qualsivoglia altra indicazione capace di constatarne l'identità.

Art. 10. Nei casi urgenti, e segnatamente quando vi ha pericolo di fuga, ciascuno dei due Governi, in base di condanna o mandato di cattura, potrà, col mezzo o via più spedita, domandare ed ottenere l'arresto del condannato o del prevenuto, a condizione di presentare nel più breve tempo possibile la sentenza o mandato di cattura annunziato. Questo termine non potrà eccedere quattro mesi.

Art. 11. Gli oggetti rubati e gli altri che fossero presi o sequestrati presso il condannato o prevenuto, gli strumenti ed ordegni di cui ebbe a servirsi per commettere il crimine o delitto, ed ogni altro elemento di prova, saranno inviati al tempo stesso che avrà luogo la consegna dell'individuo arrestato, e lo stesso si praticherà allorquando la estradizione non potrà effettuarsi per morte o fuga del reo.

Si consegneranno anche tutti gli oggetti della stessa natura che il prevenuto avesse nascosti o depositati nel paese ove si rifugiò, e che fossero rinvenuti dopo la sua estradizione.

Sono non ostante riservati i diritti dei proprietarii degli oggetti suddetti, e questi saranno loro restituiti esenti da ogni spesa, appena compiuto il procedimento criminale.

Art. 12. Le spese dell'arresto, il mantenimento ed il trasporto dell'individuo di cui venne accordata la estradizione, nonchè quelle della consegna e trasporto degli oggetti che, a tenore dell'articolo precedente, debbono essere rimessi e resi, andranno a carico dello Stato che concede la estradizione sino al porto del suo proprio territorio, nel quale si verificherà, e che potrà designare lo Stato che chiede la estradizione.

Art. 13. Se uno dei due Governi stimasse necessaria in un procedimento penale la deposizione di testimoni domiciliati nel territorio dell'altro, o qualsivoglia atto d'istruzione giudiziaria, si dirigeranno a questo effetto in via diplomatica lettere rogatorie della Corte d'appello competente del Regno d'Italia alla Corte superiore competente della Repubblica del Perù, e reciprocamente: le quali autorità avranno obbligo di dargli corso, conforme alle leggi vigenti nel paese nel quale saranno da ricevere le dichiarazioni, o dovranno formarsi gli atti giudiziari che si chiedono.

Art. 14. Nel caso che la comparsa dei testimoni fosse necessaria, il Governo del paese nel cui territorio essi risiedono procurerà corrispondere all'invito che gliene viene fatto dall'altro Governo.

Se i testimoni consentono di partire saranno prontamente provvisti dei necessari passaporti, e le spese del loro viaggio d'andata e ritorno, e il loro decente mantenimento durante la loro permanenza nel luogo ove si chiede la loro testimonianza, correranno a conto del Governo che l'avrà chiesta, conformemente alla convenzione che, per parte del detto Governo, sarà preliminarmente conchiusa coi detti testimoni.

In verun caso questi testimoni potranno essere arrestati o molestati per un fatto anteriore alla domanda di loro comparsa durante la loro residenza obbligatoria nel luogo ove il giudice che deve esaminarli esercita le sue funzioni, nè durante il loro viaggio, tanto d'andata che di ritorno.

Art. 15. Se in un procedimento penale in uno dei due Stati contraenti tornasse necessario procedere al confronto di un prevenuto con altri detenuti e carcerati nell'altro Stato, o di produrre elementi di prova o documenti giudiziari che ad esso si riferiscono, dovrà farsene dimanda in via diplomatica, la quale sarà sempre concessa, salvo il caso in cui eccezionali considerazioni vi si opponessero. In caso di consentimento alla dimanda, le persone, i documenti ed altri elementi di prova che fossero stati rimessi, saranno restituiti nel più breve tempo.

Le spese di trasporto da uno Stato all'altro degli individui ed oggetti anzidetti saranno pagate nel modo prescritto all'art. 12.

Art. 16. I due Governi si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimini o delitti di ogni natura pronunziati dai tribunali di ognuno dei due Stati contro i sudditi o cittadini dell'altro. Questa comunicazione sarà fatta per la via diplomatica, rimettendo al Governo, da cui dipende il reo, una copia autentica della sentenza definitiva, che sarà stata pronunziata, per essere depositata nell'archivio del tribunale competente.

Ciascuno dei due Governi darà a questo effetto le istruzioni necessarie alle autorità giudiziarie competenti.

Art. 17. La presente Convenzione avrà la durata di dieci anni a contare dal giorno in cui sarà fatto il cambio delle ratifiche. Nel caso che niuno dei due Governi avesse notificato all'altro, prima del termine dei dieci anni, la volontà di far cessare i suoi effetti, la Convenzione rimarrà obbligatoria per due altri anni a contare dal giorno in cui si farà cotal dichiarazione da uno di essi.

Art. 18. La presente Convenzione sarà ratificata dai rispettivi Governi, previa l'approvazione del Corpo legislativo, e le ratifiche saranno scambiate nel più breve tempo possibile in Firenze o in Lima.

In fede di che, i due Plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale, in italiano e spagnuolo, e l'hanno suggellata coi rispettivi suggelli.

Fatto in Lima, addì ventuno del mese di agosto dell'anno del Signore mille ottocentosettanta.

(L. S.) IPP. GARROU.
(L. S.) MARIANO DORADO.

Noi avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, e approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare. In fede di che, Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo. Date in Firenze addì tredici del mese di novembre, l'anno del Signore mille ottocentosettanta, vigesimo secondo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI VENOSTA.

PROTOCOLLO.

I sottoscritti, essendosi riuniti per scambiare le ratificazioni relative alla Convenzione d'estradizione conchiusa e firmata in Lima il giorno 21 agosto 1870 tra l'Italia ed il Perù, avendole debitamente esaminate e trovate perfettamente tra di loro conformi, ne operarono lo scambio nei debiti e soliti modi, dopo aver reciprocamente convenuto che, a rendere più chiara e sicura l'interpretazione della Convenzione stessa, verrebbero inserite nel presente protocollo le seguenti dichiarazioni:

1° I casi d'omicidio con pena capitale, di cui è cenno nel numero primo dell'articolo secondo, si intenderanno sempre secondo il Codice penale sardo del 1859;

2° La parola *decreti*, nel numero sesto del citato articolo secondo, significa *tutti gli atti governativi*; e la locuzione *timbri di contribuzione*, usata sotto lo stesso numero, indica le *marche* delle quali si servono i rispettivi Governi per la percezione d'imposte e tasse;

3° L'accordo tra il Governo che richiede la testimonianza di un cittadino dell'altro Stato e il detto cittadino di che si tratta, nell'articolo 14, avverrà in via puramente officiosa per mezzo del Governo cui appartiene il cittadino richiesto come testimone.

In fede di che, venne redatto il presente processo verbale per doppio originale, dai sottoscritti firmato e munito del loro sigillo, in Lima, ai 22 di marzo del 1873.

(L. S.) IPP. GARROU.
(L. S.) F. DE LA RIVA AGUERO.

Il N. 1424 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I posti di conservatore delle ipoteche saranno d'ora innanzi conferiti soltanto ad impiegati di grado non inferiore a quello di segretario nell'Amministrazione delle Finanze, o a coloro che abbiano sostenuto con successo l'esame di promozione allo stesso grado di segretario, oppure quello d'idoneità alle funzioni di ricevitore del registro.

Art. 2. I posti di tesoriere provinciale potranno essere conferiti soltanto ad impiegati di grado non inferiore a quello di ragioniere nell'Amministrazione finanziaria, od a coloro che abbiano sostenuto con buon esito gli esami prescritti per la promozione a questo grado d'impiego.

Art. 3. Gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria in disponibilità e quelli collocati a riposo che fossero in grado di riprendere servizio, possono essere nominati conservatori delle ipoteche e tesorieri provinciali, senza obbligo dei requisiti indicati nei precedenti articoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. 1425 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto delli 20 luglio 1870, numero 5781, sulla classificazione e qualificazione dei comuni nei rapporti del dazio di consumo;

Vista la deliberazione in data delli 8 ottobre 1872 colla quale il Consiglio comunale di Viareggio invoca il cambiamento di classe e di qualifica di quel comune;

Visto l'art. 5 della legge 3 luglio 1864, numero 1827, e l'art. 3 del legislativo decreto delli 28 giugno 1866, num. 3018;

Viste le tabelle del censimento della popolazione del Regno approvate con R. decreto delli 15 dicembre 1872, num. 1171 (Serie 2ª);

Sulla proposta del ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il comune di Viareggio in provincia di Lucca è dichiarato di terza classe e chiuso nei rapporti del dazio di consumo a cominciare dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il Num. DCXLIII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società per le ordinarie operazioni di credito ed altre varie, stabilita in San Remo col titolo di *Banca di San Remo*, e col capitale nominale di lire un milione diviso in n. 4000 azioni da L. 250 ciascuna;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo I.

La Società di credito anonima per azioni al portatore, sedente in San Remo e costituitasi a Firenze sotto il titolo di *Banca di San Remo*, con l'istrumento pubblico del 29 marzo 1873, rogato Angelo Borchi, ai numeri di repertorio 18 e 13, è autorizzata, ed il suo statuto che sta allegato all'atto costitutivo predetto per farne parte sostanziale ed integrale è approvato colle modificazioni prescritte dall'articolo 2° del presente decreto.

Articolo II.

Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

a) In fine dell'articolo 2° sono aggiunte queste parole: « Per le agenzie o succursali che volessero istituirsi nella provincia romana dovrà osservarsi il disposto della Convenzione approvata col R. decreto 2 dicembre 1870, n. 6064. »

b) Nell'articolo 5° alle parole « della prima emissione » sono sostituite le parole « delle precedenti emissioni » e sono cancellate le parole ultime dello stesso articolo 5° « salvo il disposto dell'articolo 51. »

c) In fine dell'articolo 6° sono aggiunte queste parole: « pagati i tre decimi e mediante dichiarazione di trapasso inscritta sui libri della Società e firmata dal cedente e dal cessionario o da un loro mandatario speciale. »

d) In fine dell'articolo 10 sono aggiunte queste parole: « Le precedenti disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 saranno applicate anche ai titoli al portatore delle azioni non liberate di tutti i versamenti. »

e) Nell'articolo 15 paragrafo n. 1 è cancellata la parola « obbligazioni. »

f) Nello stesso articolo 15 paragrafo n. 9 sono cancellate le parole « commerciale, industriale ed agricola » e vi sono sostituite le parole « e che sono consentanei allo scopo ed all'indole della Società. »

g) In fine del ripetuto articolo 15 sono aggiunte queste parole: « od a risparmio. La Società non fa anticipazioni o prestiti nè altre operazioni sulle azioni proprie. »

h) Nell'articolo 23 alle parole « cinque consiglieri ordinari » sono sostituite le parole « sette consiglieri ordinari o straordinari. »

i) Nell'articolo 25 sono cancellate le parole « od al direttore. »

k) Nell'articolo 27 sono cancellate le parole « salvo il disposto dell'articolo 53 » e le altre che seguono fino alla fine dell'articolo.

l) Nell'articolo 37 dopo le parole « corrispondente adunanza » sono inserite queste » di prima convocazione. »

m) In fine dell'articolo 44 sono aggiunte le parole « Per la validità di queste deliberazioni è necessario che il partito sia vinto alla maggioranza di due terzi dei voti e che sieno intervenuti alla adunanza 25 azionisti che rappresentino due quinti almeno del capitale sociale. »

n) L'articolo 51 è soppresso.

o) In fine dell'articolo 52 sono aggiunte queste parole: « L'una e l'altro verranno pubblicati ai termini dell'articolo 3° del R. decreto 5 settembre 1869, n. 5256. »

p) L'articolo 53 è soppresso.

Articolo III.

La Banca contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per L. 300 annuali pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

Il Num. DCXLVII (*Serie 2ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società per le ordinarie operazioni di credito stabilita in Varese col titolo di *Banca di Varese di depositi e conti correnti*, e col capitale nominale di lire 1,500,000 diviso in n. 6000 azioni da lire 250 ciascuna;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo I.

La Società di credito, anonima per azioni al portatore, denominatasi *Banca di Varese di depositi e conti correnti*, sedente in Varese ed ivi costituitasi con l'istromento pubblico del 30 marzo 1873, rogato Antonio Bossi, al numero di repertorio 5287, è autorizzata, ed il suo statuto che sta inserto all'atto costitutivo predetto è approvato colle modificazioni prescritte dall'articolo 2° del presente decreto.

Articolo II.

Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

a) In fine dell'articolo 1° sono aggiunte queste parole: « La istituzione di succursali od agenzie nella provincia romana non potrà aver luogo se non previa l'osservanza della convenzione approvata con R. decreto 2 dicembre 1870, n. 6064. »

b) Nell'articolo 5° lettera *c*) è cancellato il capoverso che comincia colle parole « Non si potrà però in quelli sconti » e che termina colle parole « conto corrente presso la Banca » e vi è sostituito il seguente: « La Banca non impiega in operazioni di lunga scadenza le somme ricevute a deposito in conto corrente. »

c) Nell'articolo 7 dopo le parole « valori depositati od impegnati » sono inserite queste: « e le condizioni, modi ed effetti della realizzazione medesima indicati in questo articolo. »

d) Nell'articolo 12 dopo le parole « Il possesso delle azioni e » sono inserite le parole « la intestazione. »

e) Nell'articolo 13 dopo le parole « cambiate in titoli al portatore e cesserà » sono inserite le parole « nel caso di alienazione. »

f) Negli articoli 16 e 18 alle parole « 15 azioni » sono sostituite le parole « 10 azioni. »

g) Nell'articolo 24 dopo le parole « di cui all'articolo 20 si farà » sono inserite le parole « prima che passi un mese. »

h) Nell'articolo 28 dopo le prime parole « L'Assemblea delibera con due terzi dei voti » sono inserite le parole « e colla rappresentanza di due quinti almeno delle azioni emesse. »

i) Nell'articolo 38 alle parole « il modo di mobilizzare le somme » sono sostituite le parole « i modi di impiego e di pagamento totale o parziale delle somme. »

k) In fine dell'articolo 47 sono aggiunte queste parole: « La Banca pubblica ogni anno il rendiconto dell'esercizio appena abbia ricevuto l'approvazione dell'Assemblea generale e lo trasmette in copia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

« Pubblica anche la situazione mensile dei conti, e la trasmette allo stesso Ministero nella prima decade di ciascun mese. »

Articolo III.

La Banca contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 300 annuali pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

Il N. DCXLVIII (*Serie 2ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società per la fabbricazione dei vini e dei vermouth, per la distillazione dell'alcool e la produzione dei generi affini, denominata *L'Enologica Generale Italiana*, è stabilita in Genova col capitale nominale di lire 8 milioni diviso in numero 80,000 azioni da lire 100 ciascuna;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

La Società anonima per azioni al portatore denominatasi *L'Enologica Generale Italiana*, avente sede principale in Genova, ed ivi costituitasi con l'atto pubblico del 12 marzo 1873, rogato Giuseppe Balbi, al n. 8128 di repertorio, è autorizzata, e il suo statuto che sta inserto all'atto costitutivo predetto per farne parte integrale è approvato colle modificazioni prescritte dall'articolo 2° del presente decreto.

Art. II.

Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

a) In fine dell'articolo 12 sono aggiunte queste parole: « Il rendiconto dell'esercizio sarà pubblicato ogni anno e sarà trasmesso in copia al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio appena avrà conseguito l'approvazione dell'assemblea generale. »

b) Nell'articolo 20 dopo le parole « due terzi dei presenti » sono inserite queste: « Le stesse condizioni debbono pure concorrere per la validità delle deliberazioni relative all'aumento del capitale oltre i 16 milioni di lire. Per l'aumento al di là degli otto milioni e per qualunque altro aumento di capitale, per le modificazioni dello statuto e per la proroga della durata sociale sarà necessaria l'approvazione governativa. »

c) Nell'articolo 26 sono cancellate le parole « Nove consiglieri dovranno » e le altre che seguono fino alle parole inclusive « essere ivi residenti. »

Art. III.

La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 300 annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Avviso di concorso.

È aperto un concorso per soli titoli alle seguenti cattedre vacanti nella R. Scuola Superiore d'agricoltura in Portici:

1° Agronomia, professore titolare con lo stipendio d'annue lire cinquemila (L. 5000);

2° Chimica generale, professore straordinario con lo stipendio d'annue lire tremila (L. 3000).

Le istanze accompagnate dai titoli dovranno essere presentate alla presidenza del Consiglio direttivo della predetta R. Scuola in Portici non più tardi del giorno 31 luglio prossimo.

L'esame de' titoli sarà fatto da una speciale Commissione da nominarsi dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Roma, 30 giugno 1873.

Per il Direttore Capo della 1ª Divisione

COLOMBO.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

Si deduce a pubblica notizia che l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti ha già provveduto alla emissione degli ordini di pagamento degli interessi al 1° luglio 1873 sopra depositi ed annualità per affrancazione, in quanto siano state dai creditori dell'Amministrazione stessa eseguite le prescrizioni del regolamento in vigore in data 8 ottobre 1870, n. 5943, e non esistano opposizioni, sequestri od altri impedimenti.

Coloro che non avessero osservate le prescritte formalità sono invitati a farlo per non andare incontro a ritardi nel ricevere il pagamento degli interessi.

Firenze, 30 giugno 1873.

(*Le Direzioni degli altri giornali sono pregate di riprodurre il presente avviso*).

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

In ordine al prescritto dell'articolo 146 del vigente regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che quest'Amministrazione ha provveduto alla restituzione a chi di diritto del deposito appresso notato, dichiarando divenuta nulla e di nessun valore la polizza che lo rappresentava.

Deposito di lire 30 98 fatto da Rossi Carlo fu Giuseppe a mezzo della Direzione del Debito Pubblico di Napoli per cauzione di Muzio di Gregorio principe di S. Elia, nella sua qualità di ricevitore della provincia di Messina, come da polizza n. 12777 rilasciata il 23 novembre 1868 dall'abolita Cassa dei depositi e prestiti di Napoli.

Firenze, addì 20 giugno 1873.

Per il Direttore Capo di Divisione

M. GIACHETTI.

Per il Direttore Generale

CERESOLE.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Regia Deputazione sovra gli studj di storia patria per le antiche provincie e la Lombardia. — Adunanza del 26 maggio 1873, presidenza del senatore conte Federigo Sclopis.

Aperta la seduta colla lettura dell'atto verbale dell'ultima adunanza che è approvato senza osservazioni, e presentati i libri inviati recentemente in dono, il presidente si fa ad annunziar le perdite toccate alla Deputazione nel volgere degli ultimi mesi colla morte dei colleghi Osio, Carlo Promis, ed eminentissimo monsignore Billiet, ricordando brevemente come il primo sia stato operoso raccoglitore ed illustratore di documenti relativi in ispecial modo ai rapporti degli antichi signori e duchi di Milano, segnatamente dei Visconti colle altre potenze: esprimendo come la morte del Promis, uno dei più valenti conoscitori di tutto ciò che s'appartiene all'architettura eziandio all'antichissima, ed all'ingegneria militare, sagacissimo ed erudito illustratore di vetuste memorie patrie, e lodato biografo di valenti ingegneri italiani, non conosciuti quanto avrebbero meritato, sia stata da tutti considerata come una grave pubblica jattura; e, quanto al cardinale Billiet, avvertendo come alla profonda conoscenza della geologia, che di buon'ora gli aveva procacciato seggio in riputate Accademie, accoppiasse amore, per le disposizioni storiche di cui diede colle stampe vari saggi, dettando fra altri libri, memorie sulla storia ecclesiastica contemporanea della Savoia.

Fa successivamente conoscere che varii colleghi si scusarono per lettera di non potersi recare all'adunanza: soggiunge che fra essi il deputato cav. Sala nella stessa lettera con cui significava di non essere in grado di intervenire ebbe a far varie proposte intorno all'andamento interno della Deputazione ed a nomine di corrispondenti: ma tiensi in debito di avvertire come, un simile caso di proposte per lettera non essendosi fino ad ora verificato, egli dee interrogare la Deputazione sul punto se la lettera in discorso abbia ad essere letta e presa in considerazione.

La Regia Deputazione, considerando essere costante usanza di tutte le Assemblee deliberanti che le proposte le quali possono e debbono dar luogo a discussione siano fatte, non per lettera, bensì a viva voce, da uno dei membri, od in proprio nome od anche in nome di un collega assente, ma in ambi i casi vengano dichiarate e svolte da chi si fa a presentarle e può anche, ove siane il caso, fornire schiarimenti e rispondere alle obbiezioni con cui le proposte possano essere da altri combattute, determina unanime di passare all'ordine del giorno senza prender conoscenza della lettera, sul contenuto nella quale non potrebbesi intavolare discussione.

Si presenta alla Deputazione un esemplare del volume XIII della Raccolta dei « *Monumenta Historiæ Patriæ* » di cui a questi ultimi giorni si è ultimata l'impressione, e che contiene il Cartario Lombardo « *Codex diplomaticus Longobardiæ* », attorno al quale con indefessa cura lavorarono da vari anni parecchi colleghi, ed il presidente annunzia, che non appena siasene fatto omaggio a S. M. sarà posto in distribuzione.

Approvatesi alcune disposizioni intorno a particolari d'amministrazione, si passa ad udire il ragguaglio sui lavori in corso.

Il deputato Bollati aggiunge alle informazioni già date nella tornata del 19 aprile 1872 (V. *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 1872, numero 178) sul volume degli atti delle Assemblee rappresentative, come le indagini sugli atti degli Stati della Valle d'Aosta abbiano avuto così felice esito che, rinvenutisi molti interessanti documenti, la materia diverrà tanto abbondante da doversi dividere in due volumi, poichè i soli atti delle Assemblee di Piemonte, Savoia e Nizza, colla cronologia di tutte le Assemblee rappresentative di cui siasi potuto avere conoscenza, e colla relativa bibliografia, formeranno un giusto volume; e materia sufficiente per un altro somministreranno gli Stati d'Aosta. A questi poi, secondando i suggerimenti e tenuto conto delle osservazioni del deputato Manuel, potranno aggiungersi gli atti delle congregazioni generali del Saluzzese che ebbero luogo sin verso il 1580, Assemblee d'indole consimile a quella degli Stati generali e degli Stati d'Aosta.

Riceve quindi la Regia Deputazione dal deputato Baudi di Vesme il grato annunzio che il Codice diplomatico d'Iglesias, in cui si riunirono moltissimi documenti importanti sia per le industrie già esercitate in quel territorio, sia per punti della Storia generale della Sardegna, è tutto stampato, e, terminata ormai la prefazione che compierà il volume, questo in breve sarà pubblicato.

Passandosi a trattare dei lavori da prepararsi per intraprendere nuove pubblicazioni, non prima per altro che sia terminata l'impressione dei due volumi che ancora sono in corso di stampa, il deputato Porro Lambertenghi indica come opportunissima anzi tutto la continuazione, ossia l'impressione d'un secondo volume, di Cartario della Lombardia, poichè siccome quello or ora compiuto non giunge che al mille, si possono ancora raccogliere tanti documenti e tante carte pagensi da illustrare la storia e le condizioni dell'Alta Italia, specialmente della Lombardia in tempi poco conosciuti fino a tutto il XIII secolo. Soggiunge poi, che sarebbe molto rilevante la pubblicazione di documenti relativi alla breve esistenza, dal 1447 al 1450, della Repubblica detta di S. Ambrogio, la massima parte finora inediti (pochissimi avendone dati lo Sickel) — e che potrebbero ricavarsi, oltrechè da documenti negli Archivi di Milano da gridarii che si hanno di quell'epoca, da archivii privati e dalle corrispondenze ducali.

Il deputato Finazzi opinando che i documenti i quali furono stampati nel volume che sta per distribuirsi, anteriori al mille, possano venir illustrati e dichiarati dagli altri che si hanno dei due secoli posteriori, insiste per la continuazione anzi tutto del Cartario Lombardo.

Il vicepresidente Ricotti, senza disconoscere l'opportunità della continuazione del Cartario Lombardo, per cui potranno forse avere materia eziandio alcuni fra i colleghi non intervenuti, crede che tornerebbe altrettanto utile, ma più gradita ai cultori degli studi storici, la pubblicazione degli atti della Repubblica (ai quali alludeva il deputato Porro Lambertenghi) dal 1447 al 1450, anno in cui vennero al potere gli Sforza, ed opina che, se questi atti non possono per avventura trovar luogo nei « Monumenta », una scelta almeno dei medesimi sarebbe da pubblicarsi nei volumi di miscellanea e così uscirebbe più sollecitamente alla luce che se venisse pubblicato nei « Monumenta. »

Per la continuazione poi del Cartario crede che si dovrebbero cercare tutti i documenti che possano ancora trovarsi relativi alle questioni sulle investiture e sui Nicolaiti nel secolo XI, alla costituzione dei comuni sul finire dello stesso secolo, e, nel secolo susseguente, all'introduzione del reggimento dei Consoli alla lega Lombarda, ed alla trasformazione della vita interna delle città Lombarde.

Dopo alcune altre osservazioni si determina perciò in massima e coerentemente a quanto fu esposto dal vicepresidente Ricotti e dal deputato Finazzi che si ponga mano ai lavori preparatorii per la pubblicazione a suo tempo di un secondo volume di Cartario della Lombardia dal 1000 a tutto il 1300 e degli atti della metà del secolo XIII indicati dal senatore Ricotti, o d'una scelta dei medesimi.

Il deputato Tola ragiona della pubblicazione che riputerebbe opportuna del codice detto Pelavicino posseduto dal capitolo di Sarzana, del quale non sarebbe difficile ottenere il deposito presso la Curia arcivescovile di Genova per farlo trascrivere, non che di varie disposizioni relative alle norme di contabilità ed al Debito Pubblico che potrebbero ricavarsi dall'archivio di S. Giorgio, e ne svolge l'importanza.

E sentite anche alcune riflessioni dei deputati Belgrano e De Simoni si conchiude che eziandio di queste memorie si possa a suo tempo curare la stampa, alla quale tuttavia per ora non si giudica opportuno dover porre mano.

Sulla rinnovata istanza del municipio d'Alba perchè sia ordinata la impressione nei volumi dei « Monumenta » del Codice di rilevanti antichi documenti Albesi, già da qualche tempo avuto in comunicazione dagli archivi di Milano, la Regia Deputazione, non credendo neanche di potere, allo stato delle cose, assumere formale impegno di dare alle stampe questo importante codice, determina tuttavia che, per essere in grado di pubblicarlo quando possa esserne il caso, e considerata ad ogni modo la rilevanza dei documenti in esso contenuti, dei quali gioverà pur sempre aver copia, sia intanto rimesso ai paleografi della Deputazione affinchè lo trascrivano.

Uditasi infine la relazione dei deputati Baudi di Vesme e Comino sulle ulteriori indagini praticate per avere compiuta, in quanto sia possibile, la serie degli atti degli Stamenti Sardi, e sulle nuove informazioni avute e dalle quali risulta che, tanto da varii privati possessori di importantissimi provvedimenti originali dati dagli Stamenti in casi speciali, quanto per cortesia del sindaco di Cagliari si potrà avere tal copia di notizie da supplire quasi in tutto alla mancanza della maggior parte dei sunti o come ora direbbesi processi verbali delle adunanze di quelle Assemblee, la seduta è sciolta.

Il Deputato Segretario

ALESSANDRO FRANCHI-VERNEY.

— La *Nazione* reca il seguente resoconto della adunanza del 20 giugno della Società italiana di Antropologia ed Etnologia.

Il presidente parlò dei primi risultati ottenuti dall'invio di una circolare a tutti i municipi per raccogliere dei materiali nuovi per la etnologia italiana. Questi risultati sono soddisfacenti; molti sindaci hanno risposto con sollecitudine alle domande; il prefetto della provincia di Lecce ha perfino fatto ristampare la circolare suddetta per poterla diffondere in copia maggiore; sicchè può sperarsi che la Società possa, in questo genere di studio, rendere dei servigi alla scienza ed ottenere dal Governo un qualche sussidio. Fece poi girare due figure inviate dal prof. Pancieri, il quale nella sua residenza temporaria in Egitto, ebbe occasione di vedere una donna della Nubia alla quale fu fatta la barbara operazione della *Infibulazione*. Il dotto professore di Napoli ha scritto in proposito una Memoria che sarà pubblicata sull'*Archivio*.

Il signor dottore Enrico Morselli di Modena ha inviato alla Società una lunga Memoria sull'etnologia della Sicilia, della quale il segretario Giglioli lesse le conclusioni.

Finalmente il professore Mantegazza avendo saputo che il professore Corazzini, il promotore della Società dialettologica italiana, era presso al termine di un *Saggio sui tempi preistorici*, ed essendosi affrettato ad invitarlo a venire a dare un'idea del suo lavoro innanzi alla Società antropologica, concesse a lui la parola. Il professore Corazzini disse al presidente che l'aver voluto invitarlo, benchè non socio, a prender parte a quell'adunanza, lo riteneva come uno di quei modi cortesi coi quali egli suole animare al lavoro tutti gli studiosi che lo avvicinano, e gliene rendeva i più vivi ringraziamenti. Passò poi ad esporre il piano della sua opera che è già in corso di pubblicazione.

La prima parte è la storia della terra secondo i principii della cosmogonia e della geologia; è il sunto dei lavori di Laplace e di Lyell. Come quest'ultimo, l'autore non ammette cataclismi generali, ma parziali, che si sono ripetuti in più luoghi ad intervalli di tempo, ed hanno dato origine a tradizioni simili, come quelle sul diluvio, tra popoli diversi. La seconda parte parla più a lungo della genesi dell'uomo, e ammettendo con alcuni teologi che non si debba fare intervenire direttamente la divinità con un atto creativo speciale per l'uomo, trova molto degna di studio l'ipotesi della origine umana quale la scienza odierna tende ad ammettere. Soltanto non gli sembra necessaria la derivazione delle razze umane da un tipo unico, il che sarebbe una meschina restrizione della virtù operativa della natura. Vuole dunque che la così detta specie umana formi dei gruppi differenti per intellettività, perfettibilità, patria, e per tutte le condizioni fisiche e morali. Per conseguenza diviene inutile la questione della sede primitiva dell'uomo.

La terza parte parla delle età preistoriche concedendo all'uomo una grande antichità, ammettendo una età del rame precedente a quella del bronzo, e riassumendo quanto si sa circa i costumi, l'arte, la civiltà e le peregrinazioni di quei popoli primitivi. Il lavoro che già con parole di elogio era stato annunziato alla Società dal suo presidente, è certo importante perchè pone in chiaro quella sintesi moderna che abbraccia in un tutto la terra e l'uomo, ma più ancora per l'accordo che tenta di stabilire fra i risultati della scienza e le tradizioni storiche di tutti i popoli. Tentativo che può esser pericoloso per la verità, quand'è fatto da una mente legata ormai ad un sistema o ad un dogma intangibile, ma utilissimo quando è fatto da un ingegno chiaro e spregiudicato che non può credere che l'assurdo sia un attributo della divinità e che d'altra parte non può persuadersi che non vi sia niente di vero nelle costanti e spesso concordi memorie delle antichissime genti. L'autore con la sua conoscenza delle lingue classiche, coi suoi studii filologici e colla sua erudizione possiede ciò che è necessario per tentare la combinazione dei dati tradizionali e di quelli della scienza positiva.

Il presidente chiuse la seduta mostrando al prof. Corazzini la sua compiacenza nel potere col processo verbale della seduta ultima dell'anno annunziare nell'*Archivio d'antropologia*, prossimo ad uscire, questo suo importante lavoro.

X.

DIARIO.

Il *Times*, discorrendo dei progressi dei Russi nel Kanato di Khiva, dice: « Nessuno prova il menomo rammarico per la disfatta del Kan; egli merita la sorte che ora lo colpisce. I Persiani, alla caduta di lui, riporteranno il vantaggio di avere il loro confine orientale più protetto che non era prima. Come la Russia potrà, volendo, essere, pei nostri possedimenti dell'India, un vicino migliore di quelli che presentemente abbiamo, così pure può essere tale per la Persia; ma potrebbe anche essere più pericoloso. I Russi a Khiva non sono punto più prossimi all'India od alla Persia di quanto già prima erano, e la loro spedizione non aperse loro nuove strade di conquista. La loro ultima vittoria permetterà semplicemente ad essi di rassodare la loro dominazione nel Turkestan, e di assicurare la loro supremazia nell'Asia centrale.

« Quale sarà l'importanza di tal conquista rispetto a noi? l'avvenire ce lo dimostrerà. Noi non possiamo rimanere indifferenti ai progressi di una grande potenza nell'Oriente, quantunque da noi francamente si ammetta che altre nazioni possono, al pari di noi, avere la loro missione e i loro destini. »

La *Provinzial Korrespondenz* passa in rassegna le leggi importanti che furono votate dal Parlamento germanico in quest'ultima sessione; e si duole che parecchi disegni di legge, e soprattutto la legge militare (ch'essa

considera come la più urgente), non abbiano potuto essere votate a tempo; onde, soggiunge il diario citato, l'attuale Parlamento non ha ancora terminato il suo compito, e probabilmente sarà riconvocato nel corso di questo anno stesso (checchè siasi detto in contrario) per discutere la legge organica militare, alla quale il Governo annette una così grande importanza.

Scrivono da Versaglia alla *France* che il 27 giugno il centro sinistro dell'Assemblea ha tenuto un'adunanza nella quale trattò della questione relativa ai progetti costituzionali. La discussione versò tutta su questo oggetto, e rilevò tanto maggiore interesse dacchè fu convenuto che la domanda di discutere i progetti accennati sarà formulata dal signor Dufaure.

« Si comprende, dice il corrispondente della *France*, tutta l'autorità che verrà ad una tal proposta emanando da quello stesso personaggio che ha preparati e sottoposti all'Assemblea i progetti costituzionali in nome del governo del signor Thiers. Il signor de Tocqueville che aveva per primo concepito il pensiero della mozione, non tardò a ritirarsi di fronte all'intervento del signor Dufaure. Egli tuttavia ha sviluppato il suo pensiero ed ha insistito per l'urgenza.

« La riunione, dopo avere udito varii suoi membri, ha deciso che essa aderirà alla proposta di sottomettere immediatamente i progetti costituzionali all'esame di una Commissione. La quale risoluzione, conforme alla politica costantemente propugnata dal centro sinistro, ha una importanza considerevole e può assumere una più importante ancora ove venga affermata colla fermezza e coll'unità di concetti che, in talune circostanze recenti, sono disgraziatamente mancate a questo gruppo parlamentare. Si presume che essa otterrà molte adesioni anche fuori del grembo de' suoi aderenti immediati. In ogni caso, se il tentativo non riuscisse davanti all'Assemblea, c'è motivo di ritenere che esso avrebbe per sè l'assentimento del pubblico. Il signor Dufaure avrà piena libertà di fare la sua mozione quando lo creda più opportuno. Sembra tuttavia che la proposta verrà in campo prima della proroga. »

Secondo la *Correspondance Républicaine* è imminente la promulgazione del decreto che nomina il Consiglio di guerra destinato a giudicare il maresciallo Bazaine. Nella settimana susseguente a questa nomina gli atti del processo verranno comunicati al presidente del Consiglio, che dovrà occuparè almeno due mesi per leggerli. Dopo di lui gli atti medesimi verranno comunicati alla difesa. È quindi probabile che i dibattimenti non possano cominciare prima della fine di ottobre. I dibattimenti poi dureranno circa un mese.

Si conosce ora il risultato dei secondi squittinii che hanno avuto luogo nei Paesi-Bassi e si può in conseguenza giudicare del complesso dei rinnovamenti parziali della seconda Camera degli Stati generali. Furono rieletti 30 deputati e 10 furono eletti *ex novo*. Il partito liberale ha perduti cinque membri. Nella Camera come riuscì nuovamente modificata, i conservatori disporranno di 14 voti, i cattolici di 16, gli antirivoluzionari di 9 ed i liberali di 41. La maggioranza liberale del gabinetto si trova pertanto ridotta a due voti. « Senza indagare gli effetti che potranno da queste modificazioni subite dalla Camera derivare al gabinetto Fransen Van der Put, gli alquanto scosso per gli avvenimenti di Atschin, ci limitiamo a constatare, dice un foglio francese, la perturbazione a cui il sistema dei rinnovamenti parziali espone i paesi ed i governi. »

Si annunzia dal Messico che l'insurrezione, la quale già da alcuni anni si manteneva nello Stato di Jalisco, è totalmente repressa. Il capo Lozada fu preso e fucilato. La città di Tepil, dove egli aveva posto il suo quartiere generale, è occupata dalle truppe del governo.

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri il Senato proseguì la discussione generale sul progetto di legge per le Casse di risparmio postali. Parlarono ancora il relatore Tabarrini, i senatori Audinot, Genuardi ed il Ministro delle finanze, il quale consentì che si rimandasse a tempo indeterminato il seguito della discussione sugli articoli. Dopo di che si procedè allo squittinio sulle tre leggi ultimamente discusse, ma fu nuovamente dichiarato nullo pel difetto di numero.

Il Ministro dei Lavori Pubblici presentò due relazioni, l'una sul riordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero dei Lavori Pubblici, l'altra sulla direzione speciale delle ferrovie per gli anni 1872 e 1873.

Il Senato per la prossima seduta sarà convocato a domicilio.

Sussidi a favore dei danneggiati dalle ultime inondazioni.

Offerte già annunziate nel numero precedente	L.	1,960,504 80
Offerte raccolte da un Comitato costituitosi in Capolona (Arezzo)	»	12 —
Id. nel mandamento di Mileto per cura di quel signor pretore (Catanzaro)	»	139 80
Id. di quello di Borgia (Id.) . .	»	120 70
Id. di quello di Martirano (Id.)	»	52 —
Id. di quello di Cirò (Id.) . .	»	29 40
Id. di quello di Taverna (Id.) .	»	28 —
Id. di Montaleone Calabro (Id.)	»	26 —
Id. per cura del sindaco di Sersale (Id.)	»	29 95
Comune di Francavilla al mare (Chieti)	»	25 —
Congregazione di Carità ivi (Id.)		20 —
Secondo versamento del Comitato collettore fiorentino in aggiunta alle lire 10 mila già trasmesse	»	6000 —
Loggia massonica *La Verità* in Sampierdarena (Genova) . .	»	116 —
Cassa di risparmio in Chiavari (Idem)	»	50 —
Comune di Foligno (Perugia) . .	»	250 —
Società filodrammatica ivi (Id.)	»	626 80
Accademia teatrale ivi (Id.) . .	»	150 —
Comune di Codroipo (Udine) . .	»	20 —
Offerte private ivi (Id.)	»	15 —
Totale	L.	1,968,215 45

Sebbene dai giornali già risulti che il cholera manifestatosi nelle provincie di Treviso e di Venezia sia rimasto sempre circoscritto a quelle sole due provincie, limitato a pochissimi casi, e non abbia mai presentato caratteri tali da far presagire una vera epidemia; tuttavia riportiamo qui sotto il bollettino riassuntivo dei casi dalla prima sua comparsa fino ad oggi 1° luglio:

Provincia di Treviso.

Casi avvenuti dal 30 maggio al 1° luglio N. 41, morti 25, guariti 8, in cura 8, totale 41.

Provincia di Venezia.

Casi avvenuti dal 13 giugno al 1° luglio N. 55, morti 16, guariti 2, in cura 37, totale 55.

IL RETTORE
DELLA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDJ DI PAVIA.

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1865 n. 223, relativo agli esami di concorso ai posti gratuiti del R. Collegio Ghislieri, reca a pubblica notizia quanto segue:

Per l'anno accademico 1873-74 trovansi disponibili diciannove degli accennati posti: uno dei quali riservato ai nativi della città o diocesi di Pavia;

Gli esami di concorso al conseguimento dei medesimi si apriranno presso i RR. Provveditorati agli studj delle provincie di Lombardia nel giorno 20 agosto p. v.

Hanno diritto a concorrere tutti i giovani, i quali proveranno di essere nativi di Lombardia.

Per l'ammissione ai detti esami gli aspiranti dovranno, innanzi il 7 agosto prossimo venturo, presentare al R. Provveditore agli studj della provincia, in cui intendono sostenere l'esame, la rispettiva domanda scritta interamente di proprio pugno su carta bollata ed indicare in essa la Facoltà alla quale intendono d'inscriversi, oppure sono già iscritti.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti che seguono:

a) L'attestato di licenza liceale, ovvero quello dell'Istituto tecnico per gli aspiranti allo studio delle scienze fisiche, matematiche e naturali, i quali non provengono dai corsi classici. Qualora però vi sieno aspiranti che non possano ottenere il richiesto documento scolastico prima dell'agosto, saranno ciò nonostante ammessi agli esami di concorso; ma sotto condizione che essi abbiano riportato la licenza nella sessione ordinaria od estiva, e che presentino, o all'autorità locale che ha ricevuto l'istanza di ammissione al concorso, od a questo Rettorato, il relativo documento tostochè l'abbiano ricevuto;

b) Una dichiarazione della Giunta municipale, intorno al luogo di nascita dell'aspirante (coll'allegazione della fede debitamente legalizzata) e la dimora oppure il domicilio della famiglia;

c) Un certificato della stessa Giunta municipale, sullo stato della famiglia del concorrente. Questo certificato dovrà contenere le indicazioni seguenti: il numero delle persone che compongono la famiglia; la condizione, età e professione di ciascuna di loro; la natura, quantità e valore (almeno approssimativo) dei beni posseduti da ciascuna delle persone stesse; le rendite annue dei beni e i redditi delle professioni e l'ammontare delle passività;

d) Un estratto dei registri dell'Ufficio delle tasse, da cui risulti l'importare delle imposte dirette di qualunque specie pagate dai membri della famiglia;

e) Un'attestazione del preside del Liceo o dell'Istituto tecnico, in cui il concorrente compiè gli ultimi due anni di corso, dalla quale attestazione sia comprovata la buona condotta da lui tenutavi. I provenienti da scuola privata o da istruzione paterna ne presenteranno un'analoga loro rilasciata dal sindaco del comune, in cui parimente ebbero dimora nell'ultimo biennio. Tale documento non è richiesto pei concorrenti già iscritti a questa Università;

f) Un certificato di un medico o di un chirurgo, debitamente legalizzato, dal quale emerga che l'aspirante ebbe il vajuolo, o fu vaccinato efficacemente, e che non è affetto da infermità comunicabili.

Gli esami di concorso si terranno nel luogo designato dal R. Provveditore della provincia trascelta dall'aspirante e consisteranno nello svolgimento in iscritto di sei temi ed in un esperimento orale.

Dei temi degli elaborati spediti sotto suggello dal sottoscritto allo stesso R. Provveditore e che dovranno essere svolti da tutti i candidati, l'uno sarà di composizione italiana; un altro verserà sulla storia; un terzo sulla fisica; un quarto sulla storia naturale. Un quinto tema consisterà in una composizione latina pei candidati provenienti dagli studj classici, e verserà sulla geografia per quelli che percorsero l'Istituto tecnico.

Di altri due temi poi, l'uno di filosofia, l'altro di matematica elementare, ciascun aspirante sceglierà da trattare quello che gli converrà meglio, secondo la Facoltà alla quale intende iscriversi.

In ognuno dei giorni 20, 21 e 22 agosto saranno proposti per lo svolgimento due dei predetti sei temi.

Ciascun candidato contrassegnerà con una unica epigrafe, anzichè col proprio nome, ciascuno de' suoi lavori per iscritto; e questa stessa epigrafe ripeterà all'esterno di una busta, entro la quale suggellerà una scheda, con sopravi il proprio nome e cognome, consegnando poi la busta alla Commissione esaminatrice, che avrà già raccolto gli elaborati.

Il tempo utile per lo svolgimento di ognuno dei temi non eccederà le quattro ore.

All'esame scritto succederà l'esame orale, che sarà dato da ciascun candidato separatamente per la durata di mezz'ora, e verserà sulla letteratura latina, la storia e la filosofia per coloro che seguirono gli studii classici, e riguarderà invece la letteratura italiana, la storia e la geografia per quelli che compirono gli studii tecnici.

Pavia, 17 giugno 1873.

Il Rettore: F. CATTANEO.

R. SCUOLA SUPERIORE
DI MEDICINA VETERINARIA DI TORINO.

Dovendosi provvedere ai posti vacanti di assistenti alle cattedre di patologia e clinica interna, e di chimica e farmacia nella R. Scuola suddetta, a ciascuno dei quali è annesso lo stipendio annuo di lire 1500, in conformità di quanto è prescritto dal regolamento 8 dicembre 1860, n. 4465; s'invitano gli aspiranti a presentare la loro relativa domanda su carta bollata da centesimi 60 a questa Direzione entro tutto agosto.

Questa loro domanda debb'essere corredata dai seguenti documenti:

1° Attestato di buona condotta civile e politica, di recente data, rilasciata dal sindaco del comune dell'ultimo domicilio dell'aspirante;

2° Regolare diploma di medico-veterinario pel primo, e quello di chimico farmacista per l'altro.

L'esame di concorso avrà luogo nei giorni che saranno ulteriormente indicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e sarà teorico-pratico. Il teorico consisterà in un esperimento orale nel quale gli aspiranti risponderanno a non più di tre temi estratti a sorte e riguardanti le parti di scienza summenzionate; l'esperimento pratico mirerà all'applicazione pratica degli stessi rami di scienza.

Torino, il 28 maggio 1873.

Il Direttore della Scuola
VALLADA.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 29.

Seduta delle Cortes. — Pi y Margall dichiara che il nuovo gabinetto seguirà la stessa politica del governo precedente, compiendo il programma che egli ha esposto quando presentò l'altro ministero.

Maisonnave dimostra le migliori disposizioni per mantenere cordiali relazioni coll'Europa.

Madrid, 29.

Il nuovo ministero è un ministero di conciliazione e contiene due membri della sinistra.

La colonna di Castanon fu sorprèsa dai carlisti. I soldati si sono sbandati e si rifugiarono a Pamplona. La popolazione ammutinata si mise a gridare: *Morte a Nouvillas*, attribuendo ad esso questa disfatta. Credesi che sarà richiamato.

Parigi, 30.

Lo Scià arriverà qui venerdì.

Venezia, 30.

Un supplemento al giornale la *Provincia* di Belluno dice che la maggior parte degli edifizi della città sono gravemente danneggiati. Si deplorano quattro morti e alcuni feriti.

Un messo giunto alla prefettura dice che a Pieve d'Alpago vi sono molti feriti, a Torres due morti, a Curago quattro, a Puos undici, a Visome due e a Cavassago uno.

Firenze, 30.

L'adunanza delle Ferrovie Romane approvò all'unanimità la seguente deliberazione:

L'adunanza generale si riserva di deliberare sulla proposta del 30 aprile 1873, conferma il mandato conferito alla Commissione nominata l'11 marzo, invitandola a fare, di concerto col Consiglio d'Amministrazione, la proposta che reputerà utile nel comune interesse.

Firenze, 30.

La *Nazione* dice che Minghetti ha avuto stamane un colloquio col Re, in presenza di Lanza. Il Re lo confortò all'ardua missione, mostrando di confidare nel suo patriottismo.

Alle ore 4 Minghetti tornò al palazzo Pitti ed ebbe un'altra conferenza col Re per oltre un'ora.

Minghetti ha conferito stamane con diversi uomini politici, fra cui Peruzzi e Digny.

Maurogonato è atteso domattina.

Lo stesso giornale crede che Minghetti ha pregato S. M. il Re di chiamare a Firenze il generale Ricotti per conferire seco lui relativamente alle spese militari. Finora, secondo il giornale, non fu offerto nè accettato alcun portafoglio.

Parigi, 30.

Mac-Mahon andrà venerdì ad attendere lo scià di Persia alla stazione di Passy.

Il *Journal Officiel* conferma le nomine di Gabriac alla legazione di Atene, e di Target a quella dell'Aja.

Pest, 30.

Il compromesso fra l'Ungheria e la Croazia è compiuto.

La Camera dei deputati approvò la proposta del ministro dei culti di eleggere una Commissione coll'incarico di fare delle proposte per regolare i rapporti fra la Chiesa e lo Stato. La Commissione baserà le sue proposte sui principii sviluppati da Deak nell'ultima seduta.

Costantinopoli, 30.

Il sultano, per dare al kedive una nuova prova di stima, lo pregò di entrare per la porta riservata ai sovrani e ai rappresentanti delle potenze estere.

BORSA DI FIRENZE 1° luglio.

Rendita 5 0/0	69 65	fine mese
Napoleoni d'oro	22 64	contanti
Londra 3 mesi	28 20	»
Francia, a vista	112 27	»
Prestito Nazionale	71 —	nominale
Azioni Tabacchi	845 —	»
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2280 —	contanti
Ferrovie Meridionali	472 —	nominale
Obbligazioni id.	216 —	»
Buoni id.	— —	
Obbligazioni Ecclesiastiche . . .	— —	
Banca Toscana	1625 —	contanti
Credito Mobiliare	1022 1/2	nominale
Banca Italo-Germanica	505 —	contanti
Banca Generale	— —	
Incerta.		

BORSA DI LONDRA — 30 giugno.

	28	30
Consolidato inglese	92 1/2	92 3/8
Rendita italiana	62 5/8	62 3/4
Turco	54 3/4	54 1/8
Spagnuolo	19 1/8	19 3/8

BORSA DI PARIGI — 30 giugno.

	28	30
Prestito francese 5 0/0	91 82	90 90
Rendita id. 3 0/0	55 87	55 65
Id. id. 5 0/0	90 20	89 90
Id. italiana 5 0/0	63 90	63 70
Id. id.	— —	— —
Consolidato inglese	92 5/16	92 5/16
Ferrovie Lombardo-Venete . . .	432 —	435 —
Banca di Francia	4175 —	4165 —
Ferrovie Romane	— —	95 —
Obbligazioni Romane	162 50	162 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863 .	187 —	186 —
Obbligaz. Ferrovie Meridionali .	— —	— —
Cambio sull'Italia	11 —	11 —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	482 75	— —
Azioni id. id.	775 —	775 —
Londra, a vista	25 42	25 50 1/2
Aggio dell'oro per mille	6 3/4	6 1/4
Banca franco-italiana	— —	— —

BORSA DI VIENNA — 30 giugno.

	28	30
Mobiliare	254 —	255 —
Lombarde	189 —	189 —
Banca anglo-austriaca	186 —	190 —
Austriache	332 —	337 —
Banca Nazionale	980 —	980 —
Napoleoni d'oro	8 83	8 85
Cambio su Parigi	43 —	43 10
Cambio su Londra	110 —	110 10
Rendita austriaca	72 40	72 50
Id. id. in carta . . .	67 20	67 60
Banca italo-austriaca	45 —	45 —
Rendita italiana 5 0/0	— —	— —

BORSA DI BERLINO — 30 giugno.

	28	30
Austriache	201 1/2	204 1/2
Lombarde	113 1/2	114 3/4
Mobiliare	150 1/2	155 —
Rendita italiana	61 1/4	61 —
Banca franco-italiana	— —	— —
Rendita turca	51 5/8	51 3/8

MINISTERO DELLA MARINA
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 30 giugno 1873 (ore 16 14).

Leggera depressione specialmente nell'Italia settentrionale e centrale; domina la calma in terra e mare; cielo nuvoloso in Piemonte e lungo le coste di Genova a Livorno; nebbioso sul golfo di Napoli; forte abbassamento del barometro nei Paesi Bassi; burrasche in alcuni paesi del Nord e dell'Ovest d'Europa; il terremoto di ieri fu sentito anche a Vienna.

Tempo sempre assai buono, ma disposto a parziali turbamenti atmosferici.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 30 giugno 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	766 1	765 8	765 1	765 1	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	21 5	29 0	28 8	21 0	TERMOMETRO
Umidità relativa	57	38	41	86	Massimo = 29 7 C. = 23 7 R.
Umidità assoluta	11 01	11 47	10 86	16 41	Minimo = 15 8 C. = 12 6 R.
Anemoscopio	N. 2	O. 11	SO. 10	S. 4	
Stato del cielo	10. bello	10. bello	10. belliss.	10. bello	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 1° luglio 1878.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0 . . .	1 semest. 74	—	67 12 1/2	67 07 1/2	67 45	67 40	—	—	—
Detta detta 5 0/0 . . .	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0 . . .	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0 . . .	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestito Nazionale . . .		—	—	—	—	—	—	—	—
Detto piccoli pezzi . . .			—	—	—	—	—	—	—
Detto stallonato . . .		—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0 . . .				—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 luglio 73	537 50	507 —	—	—	—	—	—	—
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 73		72 05	72 —	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»		70 60	70 50	—	—	—	—	—
Detto Rothschild . . .	1 giugno 73	—	69 85	69 75	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana		1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana . . .	1 luglio 73	1000	2050	2040	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	—	—	—	—	—	—
*Banca Generale . . .	1 genn. 73	500	505 —	504 —	506 50	506 —	—	—	—
Banca Italo-Germanica . . .	1 luglio 73	500	—	—	—	—	—	—	492
Banca Austro-Italiana . . .	»	500	—	—	—		—	—	420
Banca Industriale e Commerciale . . .	»	250	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Tabacchi . . .	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0 . .	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane . .	1 ottob. 65	500	113 —	112 —	110 50	110 —	—	—	—
Obbligazioni dette . . .	1 luglio 73	500	—	—	—	—	—	—	—
SS. FF. Meridionali . . .	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali . . .	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro . . .	1 maggio 67	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas . .	1 genn. 73	500	511 —	507 —	—	—	—	—	—
Titoli provvisorii detta . .	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia . . .	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense . . .	»	430	—	—	—	—	—	—	—
Credito Immobiliare . . .	1 luglio 73	500	—	—	—	—	—	—	400
Compagnia Fondiaria Italiana . . .	»	250	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	— —	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	110 70	110 60	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	28 18	28 15	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi . .		22 63	22 60	— —
Sconto di Banca 5 p. 0/0 . .				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 69 47 1/2, 50, 52 1/2, 55, 57 1/2, 62 1/2 godimento 2° sem. 1873.
Banca Generale 504, 5, 5 1/4, 6, 7 fine.
SS. FF. Romane 113 cont.; 110 50 fine.

* Dividendo staccato.

Il Deputato di Borsa: PIANCIANI.
Il Sindaco: A. PIERI.

ROMA — Tip. Eredi Botta

FEA ENRICO, Gerente.

Società Anonima Concia Pellami

Sede in Siena.

Inerendo alle richieste del Consiglio direttivo, è convocata un'adunanza straordinaria dell'assemblea per il 27 luglio prossimo, alle ore 10 antimeridiane, nella sala della sede della Camera di Commercio ed Arti, per trattare delle cose poste nel seguente ordine del giorno:

1° Discussione ed approvazione di alcune disposizioni in sussidio allo statuto;

2° Approvazione di varie modificazioni alle condizioni del contratto d'affitto della Concia dei signori fratelli Ceppi;

3° Comunicazioni diverse del Consiglio direttivo.

Siena, 26 giugno 1873.

Il Presidente dell'assemblea generale

3403 PANDOLFO PETRUCCI.

BANDO DI VENDITA GIUDIZIALE.

(1ª *pubblicazione*)

Nel giorno 5 agosto 1873 si procederà innanzi la prima sezione del tribunale civile e correzionale di Roma alla vendita giudiziale del settodescritto fondo, ad istanza del signor Vincenzo Pietrini domiciliato elettivamente in Roma presso lo studio del suo procuratore sig. Ferdinando Alessandri, a danno di Paolo Capogrossi ed Anna Maria Loberti vedova Capogrossi, contumaci:

Casa posta in Albano, via del Plebiscito, n. 37, composta di un vano al 1° piano e quattro al 2°, colla stima di perizia giudiziale in L. 1075.

Le condizioni di detta vendita sono espresse nel capitolato unito al bando stesso.

3402 PIETRO REGGIANI proc.

AVVISO.

Il sottoscritto rende noto che fin dal giorno 27 corrente ha cessato di far parte del Consiglio di amministrazione della Banca Mutua Romana, avendone data regolare dimissione; e con tale atto il sottoscritto s'intende esonerato da qualunque responsabilità per tutti gli atti ed affari che la Banca Mutua Romana potesse fare, non avendo e non volendo il sottoscritto più aver che fare con la suddetta Banca.

Roma, li 29 giugno 1873.

3407 FILIPPO DE-CUPIS.

3171 ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

La Corte Reale di appello di Firenze, sezione civile,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare il certificato nominativo di rendita consolidata italiana cinque per cento, di lire italiane cinquanta, segnato di numero 87, in data di Torino 14 ottobre 1862, intestato a Magnin Jenny, figlia maggiore, in dieci certificati di rendita simile al portatore di lire italiane cinque ciascuno, ed a consegnarli al legittimo rappresentante di Davillard Carlo, Davillard Augusta ne' Bery Giulio, e Davillard Maria ne' Carrard Edoardo che ne sono proprietarii, per essere stati eredi legittimi per tre noni di Magnin Jenny intestataria del medesimo, morta a Losanna nel 17 febbraio 1872, e per essere divenuti cessionarii degli altri sei noni in ordine all'atto privato del 5 aprile 1872 depositato presso il notaro Marco Magnin, residente a Coppet, distretto di Nyon, Cantone di Vaud (Svizzera), stipulato dagli altri sei eredi legittimi Vuitel Adele, Cecilia, Sofia, Fanny e Carlo, e Bonnard Susanna, coi tre nominati Davillard; esonerando la Direzione Generale da ogni responsabilità eseguito che abbia quanto sopra.

Così pronunziato il due gennaio 1873

DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

In nome di S. M. Vittorio Emanuele Secondo, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il tribunale civile di Pistoja,

Omissis, ecc.

Visti gli articoli 78, 79 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico, approvato con Reale Decreto del dì 8 ottobre 1870, n° 5942;

Dichiara il ricorrente Segna del fu Teofilo Conversini, possidente domiciliato in Pistoja, unico erede del titolare signor Teofilo del fu Onofrio Conversini: e quindi autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione e tramutamento a favore di esso Segna della rendita cinque per cento, creazione 10 luglio 1861, e Real Decreto 28 detto mese, di annue italiane lire novemila cento cinquanta, già intestata con certificato num. 42372, rilasciato in Firenze il 2 novembre 1871 a Conversini Teofilo fu Onofrio, domiciliato in Pistoja.

Così deliberato in camera di consiglio del tribunale suddetto questo dì 20 maggio 1873, ecc., ecc. 2907

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Messina, deliberando nella camera di consiglio, in conformità alla scritta requisitoria del Regio procuratore, dispone che l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia intesti a favore della esponente signora Flavia Cicala coi nomi di madre esercente la patria podestà dei proprii figli minori Carmela, Luisa, Elvira e Domenico Mangunaro fu Antonino, e quindi usufruttuaria del patrimonio di quest'ultimo, il deposito delle lire duemila annue, contenute nella polizza del ventotto febbraio 1870 portante il n. 701; dispone altresì che venissero alla stessa signora Cicala corrisposti gl'interessi sul detto deposito del semestre già maturato il 31 dicembre 1872 e successivi semestri maturandi.

Così deliberato il giorno quattro giugno 1873 dai signori Giuseppe Samengo presidente, Antonino Reizzotti e Giuseppe Socco giudici.

F. G. SAMENGO.
S. GRASSO canc.

3140

DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

(1ª *pubblicazione*)

Sulle istanze di Maria Carbone moglie di Giacomo Carlo Rissotto, residente a Genova, il tribunale civile di Genova con decreto 17 corrente giugno mandò assumersi informazioni sull'assenza di detto Giacomo Carlo Rissotto, e di Giambattista Rissotto loro comune figlio, ed eseguirsi le formalità di cui all'art. 23 del Codice civile.

Genova, 19 giugno 1873.

3342 L. CARBONE proc.

N° 478 R. R. DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale in Bergamo

Omissis

Dichiara di autorizzare come autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico alle seguenti operazioni rispetto all'unita rendita di L. 95 portata dai certificati num. 28505 di L. 80, n. 28506 di L. 10, e n. 45408 di L. 5, intestati a favore della mansioneria fondata da Giovanni Maria Ilaris Narini di Bergamo, e cioè che dopo avvenuta la cancellazione del vincolo inscritto sul certificato num. 28505 della rendita di L. 80 indicante che questa è condizionata a cauzione della detta Capellania venga effettuato il tramutamento della detta rendita in L. 45 di rendita al portatore per Marco Ilaris Narini fu Dario, ed in L. 45 di rendita intestata a favore di Luigi Ilaris Narini fu Pietro di Bergamo, e ad inscrivere al portatore la rendita di L. 5, autorizzata pure l'alienazione di questa per mezzo di agente di cambio accreditato, con incarico al medesimo di versare a ciascuno degli aventi interesse, o direttamente od a mezzo della stessa Direzione del Debito Pubblico la metà del prezzo che sarà per ricavarsene.

Bergamo, li 6 giugno 1873.

Il presidente TURESI.

3364 Il cancelliere RIZZINI.

AVVISO. 3106

Con ordinanza emanata dall'ill.mo signor avv. Ciro Lupi presidente del Regio tribunale di commercio di Roma, e giudice delegato al fallimento della ditta Leone, e Settimio Sonnino, datata 10 giugno 1873, sono stati autorizzati i sindaci definitivi del detto fallimento a vendere tutte le merci ed effetti mobili esistenti nel negozio della ditta fallita situato in questa città, piazza Tor Sanguigna, n. 6.

In evasione pertanto della suddetta autorizzazione, i sottoscritti sindaci invitano chiunque voglia acquistare le merci tutte e gli effetti mobili esistenti nel negozio suddetto, di dare nel termine di otto giorni dalla data della inserzione nella Gazzetta Ufficiale del presente atto la sua offerta chiusa e sigillata, da depositarsi presso l'abitazione di uno dei sottoscritti sindaci Enrico avv. Lenzi, posta in Roma, via della Scrofa, n. 17, secondo piano, per essere quindi (decorso detto termine) aperta e presa in considerazione.

Presso l'abitazione del suddetto sindaco Enrico avv. Lenzi è ostensibile il bilancio regolarmente redatto, da cui risulta che il quantitativo delle merci ammonta a lire 4185 48, ed il quantitativo degli effetti mobili a lire 1098 20.

Nella decorrenza degli otto giorni come sopra stabiliti, chiunque lo desidera, potrà, dietro richiesta, osservare ed esaminare tanto le merci, che gli stigli di cui si tratta.

Si avverte che le offerte potranno darsi tanto cumulativamente per le merci ed effetti mobili, che separatamente per le une e per gli altri, e saranno obbligatorie per gli offerenti.

Roma, 1° luglio 1873.

ENRICO AVV. LENZI sindaco definitivo.
BONAJUTO FUNARÒ id.

DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale, sezione 2ª promiscua, in Milano sedente in camera di consiglio nelle persone dei signori

Cav. nob. Giulio Cesare Secco-Suardo vicepresidente;
Dott. Giulio Villa giudice;
Dott. Lodovico Bianchi id.;

Udita la relazione del ricorso fatta dal giudice delegato con lettura dei relativi documenti;

Dichiara che la quota che spettava alla Catterina Barberi del vivente Luigi ora defunta (quella cioè di un settimo) sul certificato in data di Milano 30 giugno 1862, n. 8259, consolidato 5 per cento, della rendita annua di lire 150 00, intestato a Zucchi Francesca fu Giuseppe, ora spetta a titolo di successione per due terzi a Felice Talini marito di essa Barberi e per un terzo ai di lei genitori Luigi Barberi e Rosa Canino, da aversi questi ultimi pure per domiciliati elettivamente presso il D. Alessandro Porta di Milano, via Spiga, n. 48.

Autorizza conseguentemente la R. Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad effettuare il corrispondente rilascio in cartelle al portatore ai detti Felice Talini, Luigi Barberi e Rosa Canino in concorso degli altri comproprietarii già nominati in un atto stesso, Felice Talini nel precedente decreto 7 settembre prossimo passato.

Milano, 13 maggio 1873.

Firmati SECCO-SUARDO vicepr.
SARTORIO vicecanc.

(Timbro del trib. civ. di Milano).

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale di Parma con suo decreto 26 maggio 1873 ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico a convertire in favore della Vighi Ferdinanda fu Giuseppe maritata in Schiroli Giovanni, domiciliata e dimorante in Colorno, in due cartelle al portatore il certificato n. 57, della rendita di lire 50, del Debito Pubblico del Regno d'Italia, creazione 15 e 16 giugno 1827, legge 4 agosto, e Regio decreto 5 settembre 1861, rilasciato da Torino 24 settembre 1862; l'altro certificato n. 248, della rendita di lire 25, del Debito Pubblico del Regno d'Italia, creazione 15 e 16 giugno 1827, legge e decreto suindicati, godimento dal 23 marzo 1862, rilasciato da Torino il 1° maggio 1863, nei quali certificati è intestato Vighi Giuseppe.

Parma, 26 maggio 1873. 3148

2903 AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

Si fa noto che con deliberazione resa dal tribunale civile di Avezzano, in camera di consiglio, addì quattordici maggio 1873, fu ordinato al direttore della Cassa di Depositi e Prestiti, di restituire alla signora Teresa Valente, nella qualità di madre e legittima rappresentante dei suoi figli minori, Filippo, Giovanni, Margherita, Michele e Giuseppe Basile, il deposito fatto per cauzione notarile, dal defunto notaro signor Giuseppe Basile di Petrella, figlio di Gian Michele e Barbara Trojani, nella somma di lire mille setecento novantaquattro e centesimi settantotto, giusta gli esibiti ricevi rilasciati dal ricevitore del distretto di Avezzano.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione dell'11 agosto 1871 ordina che il Debito Pubblico intesti come appresso la rendita di lire trecento quarantacinque contenuta nel certificato numero ventiquattromila novecento trentaquattro, a favore di d'Afflitto Elisabetta fu Francesco, minore sotto l'amministrazione di Teresa Paparone sua madre, l'assegno provvisorio nominativo numero seimila diciassette per annue lire 3 e centesimi 50, e l'altro assegno provvisorio al portatore numero ventottomila novecento settanta per annue lire due, ammontanti in uno a lire trecento cinquanta e centesimi 50. A favore di d'Afflitto Antonio, e Francesco fu Francesco annue lire cento venticinque per ciascuno di essi, in due distinti certificati. A favore di d'Afflitto Carmela, e Maria Rosa fu Francesco annue lire cinquanta ciascuna in due altri distinti certificati. E dei rimanenti centesimi cinquanta se ne formi un assegno al portatore da consegnarsi al suddetto Francesco.

Napoli, 30 giugno 1873.

3379 LUCA ROSATI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Casale con decreto del 18 giugno 1873 autorizzò la Direzione del Debito Pubblico del Regno ad operare il tramutamento in cartelle al portatore da rimettersi a Felice Toso fu Carlo di Scandeluzza, del certificato della rendita di lire centodieci, numero cinquantottomila duecento ottantotto, intestato a Carlo Toso fu Luigi in suo vivente domiciliato in Scandeluzza.

3358 AVV. ORTENSIO FERRANDO.

3380 ESTRATTO

di costituzione di Società in accomandita semplice.

Per tutti gli effetti di legge si fa noto come con atto del 12 giugno 1872, rogato pegli atti di notar Polidori di Roma, costituivasi per anni 12 col capitale sociale d'impianto di lire 100,000 la Società in accomandita semplice sotto la ragion sociale:

Eugenio Avitabile e Comp.

allo scopo di fare anticipi sopra deposito di merci, titoli, ed altre operazioni.

Il signor Eugenio Avitabile domiciliato via Mercede numero 33 n'è il gerente, e la Società iniziava le sue operazioni il 15 novembre 1872.

L'atto di costituzione e le modifiche introdotte nello statuto della prima assemblea generale tenuta nel dì 11 e 12 febbraio 1873 sono state a norma di legge trascritte ed affisse nella cancelleria di questo tribunale di commercio.

LA DIREZIONE.

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI TORINO

AVVISO.

A termini dell'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 7 volgente mese, N. 32, per la provvista qui sottodescritta, è stato in incanto d'oggi deliberato ai seguenti ribassi:

Indicazione della provvista	Unità di misura	Quantità da appaltarsi	N° dei lotti	Quantità per caduno lotto	Prezzo parziale per caduno metro	Importo di caduno lotto	Importo totale della provvista	Somma richiesta per la cauzione e per ogni lotto	Ribassi offerti per ogni cento lire
Tela di filo cruda crociata per giubbe e pantaloni.	Metri	500000	50	10000	L. 1 25	L. 12500	L. 625,000	L. 1250	Per lotti 1 L. 6 25
									» 29 » 5 25
									» 3 » 5 20
									» 1 » 5 11
									» 5 » 5 10
									» 1 » 5 05
									» 4 » 5 01

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scadono al mezzodì del giorno 3 luglio p. v., tempo medio di Roma, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Non si terrà nessun conto delle offerte condizionate.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del vigesimo, deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla colla ricevuta del deposito succitato, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal suddetto avviso d'asta.

Torino, addì 28 giugno 1873.

Per detta Intendenza Militare
Il Sottocommissario di Guerra: T. MILLO.

3398

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

3356

22ª SETTIMANA (dal 28 maggio al 3 giugno 1873)

PROSPETTO dei prodotti col parallelo dell'anno precedente

RETE ADRIATICA E TIRRENA.

ANNI	Viaggiatori	Bagagli	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE	Media dei chilometri esercitati	PRODOTTO per chilometro
				Prodotti della Settimana.				
1873	172,092 60	4,477 41	35,098 11	113,445 40	2,165 40	328,278 [illegible]	1228, 00	258 91
1873	231,719 68	12,816 18	27,296 08	190,716 80	2,291 60	465,838 [illegible]	1299, 00	340 28
Differenze 1873	+ 59,627 08	+ 8,338 77	− 7,802 03	+ 77,271 40	+ 126 20	+ 137,561 42	+ 71, 00	+ 87 27
				Dal 1° Gennaio.				
1872	3,475,918 40	143,529 35	643,735 59	2,462,980 16	44,739 85	6,770,903 35	1298, 00	5,216 41
1873	4,178,306 72	145,365 33	771,652 00	3,436,320 19	45,794 90	8,577,469 23	1348, 69	6,359 85
Differenze 1873	+ 702,388 32	+ 1,835 98	+ 127,9[illegible] 50	+ 973,340 05	+ 1,055 05	+ 1,806,565 88	+ 50, 69	+ 1,143 44

RETE CALABRO-SICULA.

ANNI	Viaggiatori	Bagagli	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE	Media dei chilometri esercitati	PRODOTTO per chilometro
				Prodotti della Settimana.				
1872	39,992 16	1,720 97	4,501 98	30,079 78	372 72	76,668 61	587, 00	130 61
1873	45,576 50	1,328 46	3,101 85	27,914 60	1,138 37	79,059 78	643, 00	122 95
Differenze 1873	+ 5,583 34	− 392 51	− 1,400 13	− 2,165 18	+ 765 65	+ 2,391 17	+ 56, 00	− 7,66
				Dal 1° Gennaio.				
1872	822,871 78	29,703 55	88,058 79	656,649 19	8,132 92	1,605,416 23	587, 00	2,734 90
1873	938,628 15	25,914 96	101,129 21	783,834 74	12,972 29	1,862,479 35	643, 00	2,896 55
Differenze 1873	+ 115,756 37	− 3,788 59	+ 13,070 42	+ 127,185 55	+ 4,839 37	+ 257,063 12	+ 56, 00	+ 161 60

SOCIETÀ DELLA FERROVIA DA STRADELLA A PIACENZA

Si prevengono i signori azionisti che a partire dal 10 luglio prossimo si procederà al pagamento di L. 32 per ogni azione, così:

Dividendo del 1872 . . . L. 19 50
Interessi 1° semestre 1873 . . . » 12 50
} 32

I pagamenti saranno eseguiti dalle ore 2 alle 4 pomeridiane:

In Torino dalla Cassa della Società, via Santa Teresa, n° 18;

In Piacenza dai signori fratelli Ponti banchieri.

Torino, 30 giugno 1873.

Il Segretario dell'Amministrazione
C. MASI.

3386

SOCIETÀ DELLA FERROVIA TORINO-CUNEO-SALUZZO

Si prevengono i signori azionisti che a cominciare dal 10 luglio prossimo si procederà al pagamento di L. 15 per ogni azione, dividendo pel 1872 fissato nella assemblea generale degli azionisti del 23 giugno 1873.

Detto pagamento si farà in Torino nell'ufficio della Società della Ferrovia da Stradella a Piacenza, via Santa Teresa, n° 18.

Torino, 30 giugno 1873.

Il Segretario dell'Amministrazione
C. MASI.

3385

SOCIETÀ ANONIMA CONCESSIONARIA PER LA FERROVIA MANTOVA-CREMONA

Si prevengono i signori azionisti che a datare dal 1° luglio p. v. la Banca Generale di Roma ha disposto pel pagamento del 1° semestre interessi (1873) in ragione di L. 15 per azione, contro presentazione del titolo interinale.

Tale pagamento verrà eseguito:

In Milano dalla Banca Lombarda di Depositi e Conti correnti.
In Roma dalla Banca Generale.
In Venezia } In Padova } dalla Banca Veneta.
In Mantova dal banchiere Aron Pace Norsa.
In Cremona [illegible] fratelli Anselmi d'Alessandro.

Milano, 24 giugno 1873.

3383 Il Consiglio d'Amministrazione.

AVVISO.

Gli azionisti della Banca di Sconto sono convocati per la seconda volta in assemblea generale per il giorno 15 venturo luglio, alle ore 12 antimeridiane, nella sede della Società in via Cesarini, n° 44, primo piano, palazzo Holl, onde dichiarare aperta la Banca suddetta, nominare i membri del Consiglio d'amministrazione, discutere ed approvare alcune modificazioni da introdursi allo statuto.

Roma, li 30 giugno 1873.

3395 *Il Presidente:* CARLO MEROLLI.

COMPAGNIA NAPOLETANA D'ILLUMINAZIONE A GAS

Il Consiglio d'amministrazione si onora far noto ai signori possessori di obbligazioni, che le 50 obbligazioni sorteggiate a Parigi il 24 giugno 1873 portano i numeri seguenti: 1651 a 1660, 2201 a 2203, 2209 a 2210, 3531 a 3540, 5501 a 5510, 5571 a 5580, 7431 a 7432, 7436 a 7438. — Le obbligazioni suddette, a partire dal 1° luglio 1873, verranno rimborsate in L. 600 presso le Casse della Compagnia, in Parigi, Vendôme, n° 12; in Napoli, via di Chiaja, n° 138.

Alla stessa data del 1° luglio, e presso le casse medesime, avrà pur luogo il pagamento del cupone n° 20 delle obbligazioni in L. 15. 3377

CITTÀ DI GENOVA

Ufficio Amministrativo dei Lavori Pubblici

In esecuzione dell'art. 7 del regolamento per il concorso aperto dalla civica Amministrazione di Genova nello scorso mese di gennaio relativamente alla traversata della pubblica passeggiata dell'Acquasola per il protendimento di via Assarotti,

Si rende noto

Che la Commissione chiamata a pronunziare sui merito e sulla scelta dei progetti è composta dei signori comm. Antonio Cipolla architetto, comm. Giuseppe Poggi ingegnere, comm. Giuseppe Mengoni ingegnere.

Genova, 28 giugno 1873.

3337 *Il Segretario del Municipio;* MAGIONCALDA.

FALLIMENTO

di Giannetti Vittorio negoziante di telerie in Roma.

Il signor giudice delegato in questo fallimento con ordinanza in data d'oggi ha convocato i creditori tutti di detto fallimento per la verificazione dei rispettivi crediti per il giorno diciannove agosto prossimo, ore dodici meridiane.

A senso dell'articolo 601 del Codice di commercio il vicecancelliere del tribunale di commercio di Roma avverte i creditori medesimi di rimettere al sindaco di detto fallimento i loro titoli di credito, oltre di una nota in carta da bollo da lire 1. 20, indicante la somma di cui si propongono creditori, se non preferiscono di farne il deposito nella cancelleria di detto tribunale, e che nel sopraindicato giorno devono comparire personalmente o per mezzo di legittimo mandatario, nella camera di consiglio del tribunale di commercio suddetto prima sezione, affine di procedere alla verificazione dei crediti.

Roma, 28 giugno 1873.

3389 Il vicecanc. PAOLINO PIATTI.

CASSA DI RISPARMIO IN ROMA.

1ª diffidazione.

Il signor Giacomo Monaldi intestatario del libretto n. 8339, serie 4ª, ha diffidato la Cassa di risparmio di non rimborsare ad altri il contenuto del suddetto libretto, dichiarando di averlo esso smarrito. Onde è che la Cassa, a forma dei suoi regolamenti, avverte l'attuale qualunque possessore del medesimo libretto che, non presentandosi nel termine di mesi sei dal giorno presente, lo riterrà per annullato ed altro ne sostituirà a favore del sopraindicato intestatario.

Li 27 giugno 1873. 3329

CASSA DI RISPARMIO IN ROMA.

1ª diffidazione.

Il signor Giacomo Monaldi legittimo proprietario del libretto n. 5728, serie 3ª, intestato a Giacinta Diamanti, ha diffidato la Cassa di risparmio di non rimborsare ad altri il contenuto del suddetto libretto, dichiarando di averlo esso smarrito. Onde è che la Cassa, a forma de' suoi regolamenti, avverte l'attuale qualunque possessore del medesimo libretto che, non presentandosi nel termine di mesi sei dal giorno presente, lo riterrà per annullato ed altro ne sostituirà a vantaggio del nominato proprietario.

Li 27 giugno 1873. 3328

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

Il tribunale civile di Genova, con provvedimento reso il 16 agosto 1871, ad instanza della signora Bianca Semeria fu Antonio, ammessa al gratuito patrocinio con decreto di questa ill.ma Commissione del 27 luglio 1871, residente in Genova, mandò assumersi informazioni sull'assenza di G. B. Semeria fu Antonio e delegò l'ill.mo signor pretore del Molo in Genova, nel cui mastiere il detto G. B. Semeria ebbe la sua ultima residenza.

Genova, 28 giugno 1873.

3394 E. CANEVARI sost. BORANI.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto che l'illustrissimo tribunale civile e correzionale di Genova con suo decreto 3 gennaio ultimo scorso, sulle istanze della sig.a Caterina Borgo fu Gaetano, domiciliata in Genova, ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento del certificato nominativo numero 6743, della rendita di lire italiane cento, intestato a Borgo Bartolomeo, in due cartelle al portatore della rendita di lire cinquanta cadauna.

3393 E. CANEVARI sost. BORANI.

3387 DA VENDERE PER CAUSA DI PARTENZA

Una proprietà di 17000 metri di terreno irrigato

composta di

1° Una bella casa signorile con bagno, 2 cantine, 20 camere, cucina, lavatojo, ecc.
2° Una serra di ferro per fiori.
3° Una scuderia e rimessa.
4° Due case d'affitto;
5° Una casa per i coloni con 4 alloggi.
6° Una stalla per bestie bovine.
7° Un pollajo in ferro.
8° Due serre per ananassi colle piante.
9° Un giardino con 600 alberi d'olivo, molti aranci e limoni.
10° Un'oncia d'acqua condotta nelle case e nel giardino, con 9 pozzi, una fontana, ecc.

Il tutto è di nuova costruzione (nel 1872), con stufe, finestre doppie e travi in ferro, situata vicino a Genova presso la stazione di Sturla a San Lucca d'Albaro.

Indirizzarsi a Genova dai

Signori Kelly Balestrino e C. banchieri.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

AVVISO D'ASTA con riduzione di prezzo.

Si rende pubblicamente noto che nel giorno 21 dell'entrante mese di luglio, alle ore 2 pom., nell'Intendenza suddetta, sita via delle Vergini, ed innanzi all'illustrissimo commendatore signor Paolo Carignani, intendente di finanza, o chi per esso, si procederà all'incanto per l'appalto di una rivendita di generi di privativa in Roma fuori di Porta Pia, presso Sant'Agnese.

L'annuo provento brutto di detta rivendita è di L. 431 86, e l'incanto verrà aperto sul prezzo di L. 76 40.

Gli attendenti dovranno, per essere ammessi all'asta, produrre il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco e depositare la somma di L. 44.

Il termine dei fatali per l'aumento della vigesima scadrà il giorno 9 del susseguente mese di agosto.

3398 *Il Primo Segretario:* E. BASSANO.

Provincia di Ravenna — Circondario e Mandamento di Lugo

COMUNE DI COTIGNOLA

Avviso d'asta in primo grado.

Nel giorno di giovedì 4 del p. v. luglio, alle ore 11 antimeridiane, all'estinzione di candela, e presieduta dal sottoscritto, si aprirà l'asta in questa residenza comunale per l'affittanza novennale del molino di proprietà di questo comune, da avere principio col primo giorno di luglio 1874, e termine coll'ultimo giorno di giugno 1883.

L'asta verrà aperta sull'annua corrisposta di L. 4530.

Gli aspiranti per far partito all'incanto dovranno essere muniti di una sigurtà solidale solvibile, e di piena soddisfazione del municipio, e a definitiva deliberamento, prestare cauzione ipotecaria sopra fondi rustici liberi e capaci aventi un valore superiore di un terzo dell'ammontare della corrisposta di due annate.

L'incanto è vincolato alla piena osservanza delle condizioni e dei patti portati dal relativo capitolato d'affittanza, ostensibile a chiunque in questa segreteria nelle ore d'ufficio.

Niuno può prendervi parte, senza premettere il deposito di L. 450 a garanzia delle proprie offerte.

Non si ricevono offerte in aumento minori di L. 5.

Il pagamento della corrisposta di delibera dovrà essere fatto alla Cassa comunale in due eguali rate semestrali posticipate.

Il termine utile per la presentazione delle offerte dirette a migliorare almeno del ventesimo la corrisposta di delibera è stabilito a giorni 15, e scadrà li 21 detto alle ore 11 antimeridiane.

Saranno nell'incanto osservate tutte le formalità e disposizioni prescritte dal regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1870, n. 5452.

Cotignola, dalla residenza comunale, li 18 giugno 1873.

3391 *Il Sindaco:* PIER SANTE TESTI.

COMUNE DI PROCENO

AVVISO.

Presso questa segreteria e per giorni 15 dalla presente data sono esposti gli atti tecnici relativi alla costruzione della strada comunale obbligatoria della lunghezza di metri 319 80, che dalla chiesa del Giglio arriva nell'interno del paese.

S'invita chi vi ha interesse a prenderne conoscenza ed a presentare entro il detto termine le eccezioni che avesse a muovere. Queste potranno essere fatte in iscritto od a voce ed accolte dal segretario comunale in apposito verbale da sottoscriversi dall'opponente e da due testimoni.

Si avverte che il detto progetto tiene luogo di quello prescritto dagli art. 3, 16, 23 della legge sull'espropriazione per pubblica utilità.

Dato a Proceno, li 20 giugno 1873.

Il Sindaco ff.: C. CECCHINI.

3376 *Il Segretario Comunale:* A. MARINELLI.

R. INTENDENZA DI FINANZA IN PADOVA

Avviso di concorso.

Rimasta vacante la rivendita dei generi di privativa situata nel comune di Correzzola al n° 9, la quale deve effettuare le leve dei generi dalla dispensa di Piove di Sacco, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di . . . L. 676 77
» ai sali di . . . . » 38 41
E quindi in complesso di L. 715 18

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, n° 459, quindi avranno la preferenza:

1. I militari resi inabili per ferite riportate in guerra, e gli impiegati civili che si trovassero nelle medesime condizioni, e senza diritto a pensione.
2. Le vedove ed orfani sì degli uni che degli altri, senza titolo a pensione.
3. Gl'impiegati civili e militari collocati a riposo aventi una pensione che non basti al sostentamento loro e famiglia, purchè non superi le L. 1000.
4. Alle vedove ed orfani dei medesimi, semprechè la pensione non sorpassi le L. 600.
5. Le vedove ed orfani dei rivenditori.

Chi intendesse di concorrere dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in carta da bollo da cent. 50, corredata dai certificati di buona condotta, giudiziari e politici, provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del concorrente, e da tutti i documenti comprovanti i titoli che potessero militare a suo favore; quelli poi che godessero pensione dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della medesima.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 18 luglio p. v.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quella per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e nel giornale della provincia, a norma del menzionato decreto Reale star dovranno a carico del concessionario della rivendita.

Padova, li 24 giugno 1873.

3390 *L'Intendente:* VERONA.

INTENDENZA DI FINANZA DI ROVIGO

Avviso di concorso.

Essendosi resa vacante la rivendita di generi di privativa situata nel comune di San Martino, rimpetto alla chiesa, la quale deve effettuare la leva dei generi suddetti alla dispensa delle privative in Rovigo, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suindicata.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di . . . L. 5137 50
» ai sali di . . . . » 2186 25
E quindi in complesso di . . . L. 7323 75

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, N. 459, (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in carta da bollo di centesimi 50, corredata dal certificato di buona condotta, e dai certificati politici e giudiziari comprovanti che nessun pregiudizio sussista a carico del concorrente, non che di tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato al 15 agosto a. c.

Le istanze che venissero presentate dopo trascorso questo termine non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente.

Le spese per la pubblicazione del presente avviso e quelle per la inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto reale si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Li 17 giugno 1873.

3199 *L'Intendente:* VENDRAMIN.

SOCIETÀ GENERALE DI CREDITO AGRARIO

A partire dal 15 luglio prossimo in poi presso la Cassa della Società Generale di Credito Agrario, via Condotti, N. 61 A, sulle azioni completamente liberate di tutti i versamenti verrà pagato insieme al cupone 1° semestre 1873 il dividendo del decorso anno 1872, per la somma complessiva di L. 8 80 per azione. E ciò in base della deliberazione presa dall'Assemblea generale degli azionisti della Società tenuta il 16 corr., ed in relazione al bilancio in detta assemblea approvato.

Roma, 28 giugno 1873.

3392 **La Direzione.**